



Città di Monte Porzio Catone (Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. **XXX**;

Titolo I– Disposizioni generali e finalità

Articolo 1– Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, con conseguente sgravio della TARI.
2. Il compostaggio domestico può, inoltre, svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando, quindi, un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.
3. L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Articolo 2 – Definizioni di compostaggio domestico

4. Ai fini del presente Regolamento si intende per compostaggio domestico un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali) e dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) attraverso il quale si ottiene il compost. Quest'ultimo, risultato della bio-ossidazione e dell'umificazione dei suddetti rifiuti, costituisce un terriccio ricco di sostanze riutilizzabili come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino per usi agronomici o per florovivaismo. Il suo utilizzo, con l'apporto di sostanza organica migliora la struttura del suolo e la disponibilità di elementi nutritivi.
5. Si definiscono rifiuti organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 art. 183 e ss.mm.ii "i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, raccolti in modo differenziato."
6. Si definisce «autocompostaggio» o «compostaggio domestico» il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio pubblico, ma accumulati direttamente dall'utente in apposite compostiere.
7. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri residui organici, destinato all'autoconsumo, non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti al servizio di Igiene Urbana.

Titolo II – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico e agevolazioni

Articolo 3 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) gli scarti di cucina: resti di frutta e di verdura, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova e simili;
 - b) gli scarti del giardino e dell'orto, lo sfalcio dei prati, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi e simili;
 - c) gli scarti di provenienza diversa: legno di potatura e ramaglie, segatura, trucioli e frammenti di legno non trattato, sughero, cenere di combustione di scarti vegetali e simili.

2. Sono altresì materiali compostabili, ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme, poiché nel processo di decomposizione possono causare cattivi odori e attirare insetti, ratti o altri animali superiori: gli avanzi di pasta condita, scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi e simili.
3. Sono materiali compostabili, ma richiedono un tempo di trasformazione maggiore e pertanto devono essere aggiunti in piccole quantità: tovaglioli di carta bianca e piatti di cellulosa, pezzetti di carta di giornale, posate e buste in mater-bi, sacchetti di carta e simili.

È raccomandato l'utilizzo moderato di:

- a) foglie di piante resistenti alla degradazione quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia e castagno;
- b) lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari. Si rammenta che molti scarti di cucina e vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

Sono materiali non compostabili e, quindi, da avviare allo smaltimento assieme alla frazione indifferenziata, gli scarti di cucina quali: ossa, gusci di molluschi e di crostacei, ossa di seppie o calamari, olio, rivestimento in cera di formaggi e simili.

È vietato il compostaggio delle sostanze elencate di seguito: metalli in genere, plastica e gomma in genere, polistirolo, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali, ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, antiparassitari, carta patinata, carta stampata, carta colorata e qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 4 – Tecniche di compostaggio consentite

Per praticare il compostaggio domestico le utenze possono utilizzare le seguenti tecniche di compostaggio:

- a) compostiera fornita dal Comune in comodato d'uso (fino ad esaurimento scorte) o di proprietà: è un contenitore in plastica rigida, aerato e con struttura a campana, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione dei rifiuti e di uno sportello laterale inferiore per l'estrazione del terriccio;
- b) compostiera fai-da-te: è un contenitore cilindrico autoportante realizzato con rete metallica (possibilmente plastificata) a maglia fina, dotato di coperchio superiore per l'introduzione del rifiuto. Se di dimensioni adeguate, può consentire la maturazione del terriccio nella porzione inferiore e la contemporanea introduzione di rifiuti; in caso contrario ne occorre sempre una coppia: una in uso e l'altra a riposo, con alternanza da semestrale ad annuale;
- c) cassa di autocompostaggio: è un contenitore di legno, realizzato con doghe sufficientemente distanziate per consentire la circolazione dell'aria;
- d) buca o cumulo nel terreno: deve essere opportunamente delimitata per impedire il libero accesso di animali randagi o selvatici. Può essere realizzata solo fuori dal centro abitato, a distanza regolamentare dai confini, essendo assimilabile alle concimaie (art. 889 c.c.);
- e) compostiera elettromeccanica: si tratta di piccoli impianti utilizzati per accelerare il naturale processo di compostaggio a cui vengono sottoposti i rifiuti organici. Questi impianti sono utilizzati per servire da poche decine ad alcune centinaia di utenze domestiche (famiglie) o la

necessità di una mensa, di un albergo o altro produttore di scarti organici. Tale metodo dovrà essere dotato di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a norma di legge.

Articolo 5 – Modalità da rispettare nell'attività del compostaggio

1. La struttura di compostaggio (di seguito compostiera) deve essere opportunamente collocata in modo da non recare alcun danno e/o fastidio ai confinanti. In particolare, dovranno essere adottate distanze precauzionali da porte e finestre delle altrui abitazioni limitrofe e, comunque, si dovrà rispettare quanto stabilito dal codice civile ed in particolare al contenuto dell'art. 889 (chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette);
2. L'utente si impegna a rispettare le disposizioni sopra richiamate sollevando l'Amministrazione Comunale da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti e/o terzi;
3. Il compostaggio domestico effettuato mediante le tecniche di cui all'art. 4, lett. a), b), c), d) e) dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è **l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio** per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà, perciò, essere ben definito, verificabile e di **almeno 25 mq** per nucleo familiare.

Articolo 6 – Attività vietate

- 1) È vietato:
 - a) la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;
 - b) introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti ed elencati nell'art. 3, co. 1, 2, 3;
 - c) depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio e abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
 - d) l'abbandono, lo scarico e il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private;
 - e) impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione all'autocompostaggio;
 - f) la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
 - g) l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

Articolo 7 – Agevolazioni

1. Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio si applica una riduzione che sarà fissata nel regolamento comunale della TARI. Gli utenti iscritti nell'Albo comunale dei compostatori beneficeranno di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di TARI, secondo quanto disposto dal Regolamento sull'applicazione della TARI.
2. Per avere diritto alla riduzione della TARI per la pratica del compostaggio domestico, l'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di Monte Porzio Catone. Ancorché si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione della TARI le utenze che hanno insoluti pregressi in termini di TARI.

Articolo 8 – Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento presso le utenze beneficiarie dell'incentivazione per l'attività di autocompostaggio.
2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni del proprio personale e di quello del gestore del Servizio Igiene ambientale che effettua il ritiro porta a porta, i quali controllano che gli utenti iscritti all'Albo dei Compostatori non conferiscano i rifiuti elencati dall'art. 3 co. 1, 2, 3 al circuito di raccolta.
3. L'Amministrazione Comunale potrà individuare ulteriori figure addette al controllo (tramite, ad esempio, appositi protocolli di intesa con soggetti esterni, associazioni di volontariato, etc.). Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate, in via prioritaria, dalla Polizia Municipale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.
4. Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente secondo il Modello C allegato al presente Regolamento.
5. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede all'autocompostaggio secondo il presente regolamento è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale dei Compostatori, con perdita del beneficio dall'anno in cui il controllo è stato eseguito.
6. Nel caso che gli utenti iscritti all'Albo conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.
7. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone la revoca dell'agevolazione applicata.

Titolo III. Iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e soggetti interessati

Articolo 9 – Albo Comunale dei Compostatori

1. Il Comune di Monte Porzio Catone si impegna a redigere un Albo Comunale dei Compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati ai sensi dell'art. 8.
2. L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti domestici che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che, infine, desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.
3. Coloro i quali risultano già per gli anni precedenti iscritti al ruolo TARI come compostatori, sono tenuti a verificare se possiedono i requisiti previsti nel presente Regolamento e a presentare la domanda di aggiornamento all'Albo entro il 30 settembre 2023 con le modalità indicate nel presente articolo.
4. La mancata presentazione della domanda comporterà la decadenza automatica dai relativi benefici.

Articolo 10 – Soggetti interessati

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente ai cittadini residenti che si impegnano:

- a) a ridurre il conferimento al circuito di raccolta porta a porta o all'ecocentro comunale dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) a riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.
1. Per potersi iscrivere all'Albo Comunale dei Compostatori è necessario essere intestatari della Tassa Rifiuti e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti;
 2. Possono iscriversi all'Albo Comunale dei Compostatori e, quindi, godere delle agevolazioni:
 - a) i cittadini residenti nel territorio comunale iscritti a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione o, quali cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione al ruolo della Tassa Rifiuti;
 - b) utenti che non abbiano insoluti pregressi in termini di Tassa dei rifiuti;
4. I candidati all'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori devono disporre di un terreno idoneo alla pratica di autocompostaggio tenuto conto dei parametri disposti dall'art. 5, co.1 e devono rinunciare al servizio di raccolta del rifiuto organico a domicilio poiché hanno aderito al compostaggio domestico.
 5. I candidati all'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori devono accettare tutte le condizioni disposte dal presente Regolamento impegnandosi a rispettare le modalità di conduzione della pratica di autocompostaggio previste dall'art. 5.

Articolo 11 – Modalità d'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori

1. I contribuenti interessati ad aderire all'autocompostaggio e ad essere iscritti nell'Albo Comunale dei Compostatori devono presentare apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune esclusivamente mediante il Modello A, scaricabile dal sito, che dovrà essere compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI.
2. All'utente iscritto all'Albo unitamente alla consegna della compostiera, che avverrà in un momento successivo secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e/o dal Gestore con specifica comunicazione, sarà consegnato un adesivo/targhetta da apporre accanto al numero civico della propria abitazione, in modo da segnalare agli operatori che ha rinunciato al servizio di raccolta dell'organico poiché ha aderito al compostaggio domestico.
3. L'istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante il modello predisposto, dalla persona fisica contribuente della tassa sui rifiuti, presso l'Ufficio Protocollo compilato in ogni sua parte. L'istanza avrà effetto dal primo mese dispari successivo all'istanza.

Articolo 12 – Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori

1. L'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica dell'autocompostaggio e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori.

Articolo 13 – Cessazione e variazioni

1. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e, conseguentemente, per l'Albo Comunale dei Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARI o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'ufficio Ambiente e all'Ufficio Tributi.
2. L'utente che intenda cessare la pratica dell'autocompostaggio è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione mediante il Modello B, allegato al presente Regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione.

Titolo IV. Disposizioni finali Articolo 14 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla data di esecutività del relativo atto deliberativo di approvazione.
2. Ogni intervento normativo incidente sul Regolamento va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Articolo. 16 – Modulistica allegata

I modelli A, B e C sono scaricabili dal sito comunale: www.comune.monteporzioatone.rm.it